



COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza sindacale N° 15/2020
Protocollo N° 12386 del 05/05/2020

Oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID -19”, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020.

LA SINDACA

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 Marzo 2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;

Richiamati:

- ✓ il DPCM del 8 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 11 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 22 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM 01 aprile 2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19;
- ✓ il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- ✓ il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Uff., Serie generale n. 108 del

27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020;

Viste le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 7 del 13.03.2020, n. 08 del 13.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 e 13 del 25.03.2020, n. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07/04/2020 prorogata con le ordinanze n. 19 del 13.04.2020 e n. 21 del 03.05.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020;

Viste le proprie ordinanze n. 3 del 09.03.2020, n. 4 del 16.03.2020, n. 5 del 16.03.2020, n. 6 del 18.03.2020, n. 9 del 31.03.2020 rettificata con ordinanza n. 10 del 02.04.2020, n. 11 del 06.04.2020, n. 12 del 10.04.2020 e n. 13 del 16.04.2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto, in linea con quanto disposto dalla sopra citata ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione Sardegna, di dover adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa;

ORDINA

Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. isolamento fiduciario : a tutte le strutture alberghiere (alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi, alberghi rurali) ed extra-alberghiere (bed and breakfast, Domos, residence, case per ferie, appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù) alle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici e marina resort) nonché, ai proprietari di immobili concessi in locazione ed a qualsiasi altro titolo (compresi gli immobili a disposizione per periodi limitati ad uso ricettivo) **il divieto di prestare alloggio o concedere in locazione le proprie strutture a coloro che non stiano osservando, o che non intendano osservare, la permanenza domiciliare volontaria** ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 9 marzo 2020.

A far data dal 5 Maggio e sino al 17 maggio 2020

2. Accesso ai litorali : sono revocate le precedenti ordinanze Sindacali n. 4 del 16 marzo 2020 e n. 6 del 18 marzo 2020 recanti *"Interdizione al traffico pedonale e veicolare nell'area di Nora, di Frucadizzu, degli arenili e delle strade e aree adiacenti"* nonché l'ordinanza sindacale n. 13 del 16 aprile 2020 recante *"adeguamento normativo delle ordinanze n. 4 del 16 marzo 2020 e n. 6 del 18 marzo 2020"*.

Permane, come da ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20/2020 il divieto di accesso alle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia, ad eccezione dell'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché svolti all'interno dell'area di concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

3.fruizione di parchi e giardini: è consentito, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, l'accesso alle aree verdi pubbliche, escluse l'area verde "Parco Collodi" ubicata nel Viale Segni, il Parco Giochi "Alfredo Rampi" ubicato nella Lottizzazione Guventu, il Parco Giochi ubicato in Località Santa Margherita, l'area verde attrezzata ubicata in Loc. Guventu e l'area verde attrezzata ubicata nella Lottizzazione Mulvoni, fermo restando il divieto di assembramento, e a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In ogni caso chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione (mascherine).

È quindi vietato l'accesso alle aree gioco e la fruizione dei giochi e degli attrezzi, ancorché collocate nelle aree verdi.

E' consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

4.Accesso al cimitero e all'ecocentro comunali: l'accesso al cimitero comunale, secondo gli orari di apertura al pubblico, è subordinato all'utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fermo restando il divieto di assembramento, e a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria dei loculi e delle tombe da parte dei visitatori (posa di fiori, ricambio dell'acqua, pulizia della lapide, etc.), ai quali è fatto obbligo di indossare guanti monouso, che dovranno essere gettati negli appositi contenitori al termine della visita. E' consigliato l'utilizzo di attrezzature proprie quali ad esempio scope, secchi e quant'altro necessario.

Si raccomanda di non trattenersi oltre il tempo necessario ad effettuare la visita e le attività di manutenzione ordinaria.

L'accesso all'ecocentro comunale per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, secondo gli orari di apertura al pubblico, è subordinato all'utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fermo restando il divieto di assembramento, e a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E' fatto obbligo di indossare guanti monouso, che dovranno essere gettati negli appositi contenitori al termine delle stesse.

5.regolamentazione orario attività da asporto: è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane e del settore dolciario/alimentare. La vendita per asporto sarà effettuata, solo previa effettuazione di ordini on line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, e garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, garantendo all'interno del locale la presenza un solo cliente alla volta. All'interno dei locali i clienti dovranno essere muniti di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di guanti, fermo restando che gli stessi dovranno permanere nei locali per il tempo strettamente necessario alla consegna ed al pagamento della merce. E' fatto divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Tutte le attività in argomento dovranno uniformarsi alla chiusura serale che viene stabilita non oltre le ore 23,00;

6.mercato settimanale : è consentita l'apertura del mercato settimanale scoperto del martedì che si tiene nella Via XXV Aprile, limitatamente al settore merceologico alimentare. Solo a seguito della predisposizione di apposito piano che garantisca la corretta gestione del distanziamento interpersonale, l'apertura potrà essere estesa anche alla vendita del settore merceologico non alimentare.

A far data dall'11 Maggio e fino al 17 Maggio 2020

7.riaperture del 11 maggio 2020

A condizione che:

- l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 del Presidente della Regione Sardegna non venga modificata, revocata o annullata e pertanto continui a mantenere la sua efficacia;
- il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt sia comunicato giornalmente dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità Pubblica e che sia per il Comune di Pula uguale o inferiore a 0,5, ai sensi degli articoli 23 e 24 dell'ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione Sardegna che prevedono la possibilità di riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie disponendo che : *"con decorrenza 11 maggio 2020-salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus-nei comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità RT uguale o inferiore a 0,5-il sindaco con propria ordinanza potrà consentire la riaperturaai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt rilevato per ciascun comune della Sardegna"*.

Qualora il numero Rt dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, la presente ordinanza, nella parte di cui al presente punto, verrà immediatamente revocata, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

Con decorrenza 11 maggio 2020, è pertanto consentita la riapertura delle seguenti attività:

- a. servizi alla persona (quali a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
 - le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone ;
 - dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, dovranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
 - gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o la zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il taglio il taglio o la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
 - Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali

protocolli o linee guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;

- b. Esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone. Gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e preferibilmente di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

AVVERTE

Che a seguito del D.L. 19 del 25.03.2020 ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 4, comma 1 da euro 400,00 a euro 3.000,00 ;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Sig. Prefetto – Cagliari;

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pula .

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 05 maggio 2020

LA SINDACA
Carla Medau